

# LETTERA INFORMATIVA N.26/2023

---

Decreto *“Enti pubblici”*



## MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.26/2023

### Decreto “Enti pubblici”

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio u.s. la Legge 3 luglio 2023, n.87, di conversione del D.L. 51/2023 (c.d. **Decreto “Enti pubblici”**).

Con tale Decreto, sono state confermate le **proroghe relative alle definizioni agevolate**, introdotte dalla Legge 197/2022; il comma 1 dell'art.4 ha, difatti, posticipato il termine perentorio per presentare la **domanda di rottamazione** ad opera del debitore al **30 giugno 2023**<sup>1</sup>.

Il Decreto, inoltre, ha **prorogato al 20 luglio 2023** (senza alcuna maggiorazione) il **termine per il versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed IVA** (ordinariamente previsto per il 30 giugno 2023).

I suddetti versamenti possono essere effettuati **entro il 31 luglio 2023, con la maggiorazione dello 0,4%**, a titolo di interesse corrispettivo<sup>2</sup>.

La proroga si applica ai **soggetti ISA**, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA, che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo Decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari ad € 5.164.569)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Come noto, la definizione interessa i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi ed avvisi di addebito consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

<sup>2</sup> Tale maggiorazione è da parametrare in base al giorno (dal 21 luglio al 31 luglio 2023) in cui sono effettuati i versamenti.

<sup>3</sup> Come precisato dal successivo comma 3-*septies*, beneficiano del più ampio termine di versamento anche i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare redditi “**per trasparenza**” (ai sensi degli artt.5, 115 e 116 del T.U.I.R.).

Il successivo comma 2-*bis* del medesimo art.4, in sede di conversione in Legge, ha poi posticipato al **1° luglio 2024** l'applicazione della nuova **disciplina IVA prevista per gli enti associativi** (che modifica gli artt.4 e 10 del D.P.R. 633/1972), vale a dire la rilevanza ai fini IVA di talune operazioni effettuate da alcune tipologie di associazioni (prima ritenute escluse dal campo di applicazione dell'IVA): le stesse, però, in linea generale, potranno beneficiare del **regime di esenzione**.

Inoltre, è stato **prorogato al 30 settembre 2023** il termine per il versamento in un'unica soluzione (ovvero, per il versamento della prima rata) dell'**imposta sostitutiva del 14%** sul valore delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 (di cui all'art.1, comma 133 e seguenti, della Legge 197/2022).

In seno all'*iter* di conversione, è stato anche **prorogato al 31 luglio 2023** il termine per il versamento del *payback* sui dispositivi medici in misura pari al **48%** dell'importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali e riferito alle annualità dal 2015 al 2018<sup>4</sup>.

#### ■ **Proroga del Fondo mutui prima casa**

Un'ulteriore novità è rappresentata dal **Fondo di solidarietà mutui "prima casa"**: l'art.4-*sexies* **ha prorogato al 30 settembre 2023 l'estensione della garanzia** massima dell'80% (a valere sul Fondo medesimo) sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

L'art.8-*bis*, infine, ha **prorogato al 30 settembre 2023** il termine per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di carburante delle **imprese agricole e della pesca** relativo al terzo trimestre 2022.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 10 luglio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

---

<sup>4</sup> Il versamento ridotto, previsto dal D.L. "*Bollette*", è riservato ai soggetti che non abbiano attivato il contenzioso o che intendano abbandonare i ricorsi esperiti contro i suddetti provvedimenti.



**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

